

D.L. 24 giugno 2014, n. 91  
D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38  
Ifrs 1

Paola Carrara

# Transizione agli Ias/Ifrs

## Benefici e principali aspetti operativi

### Esigenza di «framework» di riferimento

L'evoluzione dei mercati finanziari e la progressiva globalizzazione dell'economia rendono crescente l'esigenza di **bilanci comparabili** e, pertanto, di un'uniformità dei criteri di redazione.

La presenza di sistemi di principi contabili molteplici e disomogenei rappresenta un oggettivo ostacolo alla valutazione delle opportunità di investimento e, dall'altro lato, di raccolta di capitali.

È pertanto crescente l'esigenza di **framework** di riferimento per la redazione dei bilanci che abbiano una portata internazionale e possano consentire un'agevole comprensione dell'informativa finanziaria non solo nei suoi **aspetti quantitativi** (in termini di contabilizzazioni e valutazioni effettuate sulla base di criteri uniformi), ma anche nei suoi **aspetti qualitativi** (in termini di informativa sui principali rischi cui l'azienda è esposta e le attività poste in essere dal *management* per la loro gestione).

In questo senso, in diverse economie, l'applicazione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs nell'informativa finanziaria sta acquisendo una crescente diffusione.

### Ambito di applicazione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs

Il Regolamento Europeo n. 1606/2002 ha imposto a tutte le **società emittenti titoli quotati** nei mercati regolamentati dell'Unione europea la predisposizione del **bilancio consolidato** in base ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs, obbligo che è decorso dai bilanci 2005.

È stata facoltà di ogni singolo stato membro estendere l'obbligo di utilizzo degli Ias/Ifrs anche ai **bilanci d'esercizio delle società quotate** (facoltà che

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (Decreto Competitività) ha di fatto **esteso** la facoltà di adozione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs a **tutte le imprese non incluse** nell'elenco dei soggetti obbligati (permane il divieto di adozione per le imprese che possiedono i requisiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata). Analisi dei principali aspetti operativi legati al passaggio agli Ias/Ifrs per una **piccola media impresa**, dei vantaggi di tale passaggio e delle evoluzioni attese per il futuro.

l'Italia ha adottato) e ai bilanci consolidati delle **società non quotate** (in Italia questo non è un obbligo).

L'introduzione degli Ias/Ifrs in Italia è avvenuta con il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 [CFF @ 6076] che, in estrema sintesi, ha introdotto gli obblighi e facoltà di cui allo schema riportato in seguito.

Pertanto ad oggi, anche le società non quotate o comunque non assoggettate all'obbligo di redigere il consolidato o il bilancio d'esercizio in base ai principi contabili internazionali, possono **comunque adottare** tale facoltà, a meno che non abbiano i requisiti per redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis, Codice civile.

La novità introdotta dal Decreto Competitività risponde all'intento di favorire l'utilizzo dei principi contabili internazionali da parte delle cd. «**società chiuse**», ossia le società non quotate che non fanno ricorso al capitale di rischio, per le quali l'utilizzo dei principi Ias/Ifrs potrebbe favorire il percorso di conoscibilità e visibilità internazionale, aprendo l'accesso al mercato dei capitali di rischio ed incentivando il loro graduale percorso di crescita.

### Progetto «Ifrs for Smes»

Il principio contabile «Ifrs for Smes» rappresenta la declinazione dei principi contabili internazionali alle **piccole medie imprese**. Il documento prevede, infatti, una serie di **semplificazioni** applicative, finalizzate a tener conto della realtà di aziende di dimensioni

**OBBLIGHI E FACOLTÀ**

Società quotate	Obbligo di redazione in base agli Ias/Ifrs sia del bilancio consolidato che del bilancio d'esercizio
Società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico	
Banche italiane, capogruppo di gruppi bancari, finanziarie, SIM, SGR, istituti di moneta elettronica	
Assicurazioni quotate	Obbligo di redazione del bilancio consolidato in base agli Ias/Ifrs; relativamente al bilancio d'esercizio, obbligo di adozione degli Ias/Ifrs solo se la società non redige il consolidato
Assicurazioni non quotate	Obbligo di redazione del bilancio consolidato in base agli Ias/Ifrs; obbligo di redazione del bilancio d'esercizio in base agli Ias/Ifrs solo se non redigono il bilancio consolidato
Società controllate, collegate e joint ventures di quotate, emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, banche italiane, capogruppo di gruppi bancari, finanziarie, SIM, SGR, istituti di moneta elettronica, assicurazioni quotate	Facoltà di redazione in base agli Ias/Ifrs sia per il bilancio consolidato che per il bilancio d'esercizio
Società che redigono il bilancio consolidato	
Società controllate, collegate e joint ventures incluse nel bilancio consolidato di cui al punto precedente	
Altre società diverse dalle precedenti che non possiedono i requisiti per redigere il bilancio in forma abbreviata	Facoltà futura, che avrebbe dovuto essere esercitabile a partire dall'esercizio individuato con apposito decreto; tuttavia, tale decreto (di competenza congiunta dei Ministeri dell'Economia e della Giustizia) non è stato mai emanato, con conseguente inoperatività della disposizione. In tal senso tuttavia, l'art. 20, comma 2, del D.L. 91/2014 (Decreto Competitività), ha eliminato il riferimento al previsto decreto interministeriale, consentendo pertanto alle società diverse da quelle obbligate o che possono applicare i principi contabili internazionali, non incluse in un bilancio consolidato, di redigere il bilancio d'esercizio in conformità agli Ias/Ifrs senza dover attendere la relativa disposizione autorizzativa
Società che possiedono i requisiti per redigere il bilancio in forma abbreviata	Divieto di redigere il bilancio consolidato e il bilancio d'esercizio in base ai principi contabili internazionali

più contenute, che hanno un numero meno rilevante di utilizzatori, spesso identificabili nei proprietari, nei finanziatori esterni (principalmente banche), nel fisco o in altri enti pubblici.

Pur esistendo una traduzione in italiano del principio contabile «Ifrs for Smes», in realtà in Italia esso non è mai stato adottato né, tantomeno, il Legislatore ha fatto riferimento ad una sua possibile adozione in occasione della sopra citata novità introdotta con il Decreto Competitività, che ha di fatto esteso anche alle società che non rivestono interesse pubblico (ovvero non appartenenti alle categorie per le quali gli Ias/Ifrs sono stati introdotti come principi obbligatori) la possibilità di adottare i principi contabili internazionali.

Di conseguenza, una società italiana non appartenente ad una delle categorie sopra identificate e che volesse adottare i principi contabili internazionali Ias/Ifrs, dovrebbe adottare tali principi nella loro

versione «completa», ovvero nella medesima declinazione adottata dalle società obbligate alla loro adozione. Risulta di conseguenza utile un rapido riepilogo delle principali differenze esistenti tra i principi contabili nazionali Oic e i principi contabili internazionali Ias/Ifrs.

#### **Principali differenze tra i principi contabili internazionali e gli Oic**

In linea generale, è possibile affermare che tra i principi contabili internazionali Ias/Ifrs (nel prosieguo, semplicemente «Ifrs») ed i principi contabili nazionali Oic (nel prosieguo, semplicemente «Oic») esiste una differenza di natura culturale, che vede le proprie radici nei principi fondamentali di redazione del bilancio. In tale senso, mentre per gli Oic è il **principio di prudenza** a prevalere, per gli Ifrs è senza dubbio il **principio di competenza**. Questo in quanto, in un'ottica Ifrs, il bilancio è visto come uno strumento

indirizzato principalmente agli **investitori**, interessati all'analisi degli indicatori di *performance* dell'impresa; diversamente, in un'ottica Oic, il bilancio è considerato principalmente al **servizio di soci e finanziatori**, soggetti principalmente interessati ai riflessi che le valutazioni compiute generano nell'ottica di conservazione del capitale.

Per tale ragione gli IFRS hanno come criterio di valutazione di riferimento il *fair value*, mentre gli Oic hanno come criterio di valutazione di riferimento il **costo**.

L'adozione degli IFRS comporta, in generale, l'adozione di una **maggior soggettività** nelle valutazioni e nelle rappresentazioni contabili; per tale ragione, essa richiede la presenza di **sistemi di valutazione e controllo** affidabili.

Inoltre, la rappresentazione secondo gli IFRS di determinate operazioni (si pensi, ad esempio, ai contratti di leasing) comporta un'esposizione più vicina alla sostanza dell'operazione, indipendentemente dalla forma giuridica della stessa.

Scendendo ad un livello più operativo, nell'ambito dell'analisi delle principali differenze tra Oic e IFRS con particolare riguardo alle fattispecie più rilevanti per una Pmi, una prima differenza di impostazione si rileva già relativamente agli **schemi contabili** da adottare per il bilancio. In particolare, mentre per i bilanci Oic vi è uno **schema fisso**, stabilito dallo stesso Codice civile, per i bilanci IFRS esistono dei criteri di classificazione minima previsti dal principio IAS 1 che, in estrema sintesi comportano, per lo stato patrimoniale, una distinzione tra corrente/non corrente, mentre per il conto economico complessivo abbiamo una classificazione dei costi per destinazione o, in alternativa, per natura.

Sempre con riferimento agli schemi di bilancio, è utile rilevare che, mentre per gli IFRS il **rendiconto finanziario** rappresenta, a tutti gli effetti, uno degli schemi di bilancio obbligatori, negli Oic ancora semplicemente «*si raccomanda la redazione del rendiconto finanziario tenendo conto della sua rilevanza informativa*» (Oic 10, par. 9).

Con riferimento alle **immobilizzazioni materiali**, senza entrare nel merito di altre differenze esistenti, il principio contabile internazionale IAS 16 prevede due distinti criteri di rilevazione negli esercizi successivi al primo:

› l'iscrizione al costo al **netto di ammortamenti** e di eventuali perdite durevoli di valore;

› l'iscrizione ad un **valore rivalutato** (*revaluation model*), ovvero al *fair value* alla data di rivalutazione (le rivalutazioni devono essere effettuate con sufficiente regolarità) al netto di ammortamenti ed eventuali perdite durevoli di valore. In caso di adozione di tale criterio, l'incremento di valore deve essere contabilizzato con contropartita un'apposita riserva di patrimonio, a meno che non si tratti dello storno di svalutazioni precedentemente contabilizzate a conto economico.

In sede di **prima applicazione** degli IFRS, è possibile optare per un **criterio intermedio di iscrizione**, ovvero per il *deemed cost*, che comporta la prima iscrizione del bene al *fair value* come valore di riferimento, come sostituto del costo in sede di **prima applicazione**; a partire da tale momento, non vi saranno più rivalutazioni da contabilizzare, ma solo ammortamenti ed eventuali perdite durevoli di valore.

Con riferimento alle **immobilizzazioni immateriali** e al valore di prima iscrizione, il principio contabile internazionale IAS 38 stabilisce la possibilità di adottare, in alternativa al metodo del costo, il medesimo *revaluation model* descritto per le immobilizzazioni materiali; tuttavia, è di facile intuizione la difficile applicabilità di tale modello con riferimento, appunto, a tale tipologia di attivi.

A tale proposito, il corrispondente principio Oic (Oic 24), vieta espressamente di effettuare rivalutazioni sistematiche.

Sempre con riferimento alla prima iscrizione delle immobilizzazioni immateriali, occorre rilevare che gli IFRS escludono a priori la capitalizzazione di spese quali: spese di avviamento attività (costi di *start-up*, costi di pre apertura), spese per la formazione del personale, spese pubblicitarie, spese promozionali in generale, spese di riorganizzazione dell'impresa, costi legati a trasferimento o *relayout*. Al contrario, i principi Oic non escludono a priori la capitalizzazione di tali costi, a patto che si tratti di costi effettivamente sostenuti, chiaramente identificati, attendibilmente quantificati e che possano generare benefici economici futuri.

Un'ulteriore importante differenza tra Oic e IFRS con riferimento alle immobilizzazioni immateriali riguarda il concetto di «**vita utile indefinita**» introdotto dagli IFRS con riferimento a quelle attività immateriali alle quali non risulta applicabile un processo di ammortamento sistematico bensì una verifica, su base almeno annuale, della sussistenza di eventuali

indicatori di un valore recuperabile dell'attività inferiore rispetto al suo valore contabile, con conseguente determinazione del valore recuperabile e contabilizzazione della svalutazione emergente; tale verifica è denominata **impairment test**. Pur non essendo obiettivo di questa trattazione quello di approfondire i tecnicismi di tale valutazione, si ritiene opportuno indicare l'avviamento come classico esempio di attività immateriale a vita utile indefinita secondo gli IFRS, per il quale, pertanto, è sospeso il processo di sistematico ammortamento per l'effettuazione, su base almeno annuale, del *test di impairment*. Anche nel contesto degli Oic, è stato introdotto un principio che ricalca le valutazioni tipiche del *test di impairment* previsto dagli IAS/IFRS.

L'Oic 9 prevede infatti che se alla data di riferimento del bilancio, vengono individuati indicatori di perdita di valore da parte di un'immobilizzazione, sono poste in essere una serie di verifiche sul valore recuperabile con metodologie simili a quelle dei principi contabili internazionali. Da rilevare che, a differenza degli IAS/IFRS, con riferimento all'avviamento i principi Oic non prevedono la sospensione del processo di ammortamento (l'*impairment test* si va, pertanto, ad aggiungere al processo di ammortamento sistematico dell'attività).

Altra differenza tra principi Oic e IFRS, come sopra accennato, riguarda la rappresentazione contabile dei contratti di **leasing** per i quali negli Oic, prevale il metodo patrimoniale (basato sull'interpretazione della pura forma giuridica dell'operazione) richiedendo però un'informativa integrativa finalizzata a rappresentare gli effetti dell'adozione del metodo finanziario. Il principio contabile internazionale IAS 17 prevede, invece, una rappresentazione contabile che privilegia la sostanza dell'operazione e che pertanto comporta l'adozione del metodo finanziario.

Un ulteriore ambito nel quale si ravvisano differenze tra principi Oic e IFRS riguarda la valutazione delle **rimanenze** dove, in estrema sintesi, il principio contabile internazionale IAS 2 non include, tra i criteri ammessi, il Lifo (*last in, first out*), prevedendo unicamente il metodo del «costo specifico», il Fifo (*first in, first out*) e il costo medio ponderato.

Altre importanti differenze sono ravvisabili tra principi contabili nazionali Oic e principi contabili internazionali IFRS (ci si riferisce ad esempio alla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari, ai diversi criteri di valutazione delle partecipazioni, alle

differenze nella determinazione degli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri, al diverso concetto di passività potenziale). Tuttavia, gli aspetti sopra descritti coprono le fattispecie che, principalmente, possono interessare le piccole medie imprese.

### Principio contabile IFRS 1 e fasi della transizione da Oic a IAS/IFRS

Il principio IFRS 1 regola la transizione ai principi contabili internazionali (cd. *first time adoption*). È pertanto ad esso che deve fare riferimento l'azienda che intenda effettuare il passaggio dai principi contabili nazionali ai principi contabili internazionali. In generale, tale transizione richiede l'adozione degli IFRS **come se essi fossero sempre stati applicati** dall'impresa, salvo alcune semplificazioni previste, in sede di prima adozione, appunto dal principio IFRS 1.

Per rispettare il principio di comparabilità stabilito dal principio contabile internazionale IAS 1, il primo bilancio redatto in conformità agli IFRS deve presentare **dati comparativi determinati** in base ai medesimi principi. Pertanto, poiché i dati comparativi includono anche i dati economici, di fatto la **data di transizione agli IFRS** è rappresentata dalla data di apertura dell'esercizio comparativo rispetto all'esercizio del primo bilancio IFRS. La data del primo bilancio IFRS è invece identificata come **data di riferimento**.

Da un punto di vista operativo, la transizione ai principi contabili internazionali comporta lo svolgimento delle seguenti fasi:

- › individuazione delle date rilevanti, ovvero: **data di transizione agli IFRS** (come già sopra definita), **data di riferimento** (come già sopra definita), **data di conversione** (ovvero data di apertura dell'esercizio del primo bilancio IFRS).  
Esempio: una società che decide di presentare come primo bilancio IFRS il bilancio che chiude al 31.12.X, avrà: data di transizione agli IFRS: 1.1.X-1; data di riferimento: 31.12.X; data di conversione: 1.1.X;
- › individuazione delle **differenze** rilevanti tra criteri di valutazione e di rappresentazione applicati dall'impresa in base agli Oic e criteri di valutazione previsti dagli IFRS (per le principali fattispecie, si fa riferimento alla descrizione, indicativa e non esaustiva, riportata al paragrafo precedente);
- › considerazione se applicare o meno alcune delle **esenzioni** previste dall'IFRS 1 all'applicazione retroattiva;

- › redazione della **situazione patrimoniale** di apertura alla data di conversione;
- › rilevazione delle **operazioni** effettuate nell'esercizio in corso e in quello precedente in base agli IFRS;
- › individuazione dell'**informativa** richiesta dall'IFRS 1;
- › redazione del primo bilancio IFRS.

#### **Preparazione dello Stato patrimoniale di apertura (primo bilancio IFRS)**

Lo Stato patrimoniale di apertura rappresenta il **punto di partenza** per la redazione del primo bilancio IFRS: in esso vengono aperti i **saldi** che condurranno poi allo stato patrimoniale del primo esercizio comparativo redatto in base ai principi contabili internazionali (nell'esempio sopra riportato, i saldi all'1.1.X-1). Lo Stato patrimoniale di apertura non deve necessariamente essere oggetto di pubblicazione.

La **contropartita contabile** dell'effetto del passaggio dai saldi Oic ai saldi IFRS nello Stato patrimoniale di apertura è rappresentata da una componente di patrimonio netto.

I passaggi che conducono alla redazione dello stato patrimoniale di apertura sono i seguenti:

- › la **contabilizzazione di attività non previste** dai principi Oic (esempio: costi di sviluppo, la cui capitalizzazione è un'opzione per gli Oic, mentre rappresenta un obbligo per gli IFRS);
- › l'**eliminazione di attività** che non soddisfano i requisiti per essere definite tali in base agli IFRS (esempio: costi pluriennali che non soddisfano i requisiti per l'iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali);
- › la **rideterminazione del valore di specifiche attività** (esempio: iscrizione di immobilizzazioni materiali al *fair value*);
- › la **contabilizzazione di specifiche passività non previste** dai principi Oic (esempio: iscrizione di un nuovo fondo per rischi ed oneri);
- › la **rideterminazione del valore di specifiche passività** (ad esempio: la determinazione del debito per Tfr secondo quanto stabilito dal principio contabile internazionale IAS 19).

Come già sopra descritto, la contropartita contabile di tali rettifiche nello Stato patrimoniale di apertura è rappresentata da una posta di patrimonio netto che si genera specificatamente per effetto della prima applicazione dei principi contabili internazionali.

#### **Benefici derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS per le Pmi**

La rilevanza delle Pmi nel sistema economico non rappresenta solo una questione caratterizzante l'Italia; essa è, in realtà, comune a tutta Europa. La presenza delle Pmi è determinante soprattutto nei **settori meccanico e manifatturiero**.

Nonostante con la novità introdotta dal Decreto Competitività, sia di fatto oggi facoltà di tutte le Pmi (ad esclusione di quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, per le quali vige un divieto) l'adozione degli IFRS, è innegabile che nel nostro sistema nazionale continuino a **coesistere due insiemi** di principi contabili, con tutte le conseguenze che questo comporta in termini di difficile comparabilità, soprattutto con riferimento agli utilizzatori del bilancio rappresentati da soggetti esterni all'impresa, che non hanno accesso ad altre fonti informative.

La progressiva convergenza verso gli IFRS comporterebbe pertanto un **vantaggio «di sistema»**, in quanto garantirebbe un'armonizzazione dell'informativa finanziaria ed una conseguente più efficiente allocazione dei capitali.

L'esistenza di due sistemi distinti di principi contabili ha anche conseguenze fiscali, stante la presenza di una disciplina specifica per i **soggetti IAS adopter**. Pertanto, uno degli elementi da valutare per l'adozione degli IFRS da parte di una Pmi, include anche le eventuali ricadute fiscali che il passaggio può comportare.

Inoltre, la redazione di un bilancio sulla base di un sistema contabile internazionalmente accettato apre una serie di **opportunità di raccolta di capitali** a titolo di capitale proprio o di capitale di finanziamento, nonché opportunità di aggregazioni e investimenti.

Come si è avuto modo di descrivere poi, gli IFRS comportano una modifica «culturale» nell'approccio al bilancio, seguendo una logica che è più vicina alla logica di valutazione di *performance*, tipica del controllo di gestione.

In questo senso, per una Pmi che non dispone di tale struttura o che, pur disponendone, non l'ha organizzata in modo tale da garantire un costante dialogo con l'area amministrativa, il passaggio agli IFRS può comportare un'opportunità di integrazione, anche in ottica di efficienza.

È infine importante rilevare che, secondo gli IFRS, tra le **caratteristiche qualitative** delle informazioni

di bilancio vi è il concetto di costo/beneficio ovvero la necessità, a livello di singola impresa, di valutare la relazione tra i costi (diretti o indiretti) che comporta la produzione di una determinata informazione ed il beneficio che gli utilizzatori del bilancio possono trarre dalla stessa. Anche tale aspetto non va sottovalutato, soprattutto nell'ottica di una Pmi.

#### Evoluzioni future

L'Unione europea ha sostituito la quarta e la settima direttiva sui bilanci d'esercizio e consolidati con la nuova direttiva 2013/43/UE (Direttiva Contabile), recepita in Italia con il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 che prevede norme che dovranno essere applicate dal bilancio dell'esercizio che inizierà nel 2016.

Tra le novità più importanti introdotte:

- › suddivisione delle imprese in **quattro categorie** (microimprese, piccole imprese, medie imprese, grandi imprese) in base alle dimensioni (misurate in termini di totale attività, totale ricavi, numero medio dipendenti); ad esse si aggiunge la categoria degli **enti di interesse pubblico** (che comprende: società quotate, enti creditizi, assicurazioni e imprese considerate tali per la natura delle loro attività, per le dimensioni o per il numero dei dipendenti);
- › novità in termini di **principi contabili nazionali**,

nella direzione di un progressivo avvicinamento alle logiche degli IFRS;

- › possibilità di definire l'area di **consolidamento** a prescindere dalla presenza di legami partecipativi (gruppi soggetti a direzione unitaria);
- › **obbligo di revisione** solo per imprese medie, grandi e enti di interesse pubblico.

Con riferimento alle novità in tema di bilancio che vanno nella direzione degli IFRS, a titolo di esempio, abbiamo:

- › obbligo di redigere il **rendiconto finanziario** (dal quale rimangono esonerate le società che redigono il bilancio in forma abbreviata);
- › **divieto di capitalizzazione** dei costi di pubblicità;
- › riferimento al concetto di «**sostanza dell'operazione o del contratto**» ai fini della rilevazione e presentazione;
- › introduzione di **specifiche voci di bilancio** relative agli strumenti derivati.

Questo è un indicatore, a parere di chi scrive, di una direzione presa dal Legislatore (europeo in prima battuta ma, di riflesso, italiano) verso un **progressivo allineamento** ai principi contabili internazionali, per quanto ancora diversa strada rimanga da fare e per quanto, tuttora, il prossimo passaggio debba inevitabilmente essere riflesso in una nuova modifica dei principi nazionali Oic. ●